

AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RILASCIATE DA ENTI DIVERSI DAL SUAP

Prima della presentazione della SCIA, quindi **prima dell'effettivo avvio dell'attività**, è necessario verificare se l'attività sia soggetta, all'ottenimento di **specifiche autorizzazioni rilasciate da enti terzi** in base alle operazioni che si desidera svolgere.

Autorizzazioni che potrebbero essere necessarie:

• Scarico idrico

l'ente competente per lo scarico in **fognatura** è l'Ufficio d'Ambito (ATO) della Provincia.

- acque reflue industriali: occorre l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- acque di prima pioggia: occorre l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) solo nei casi previsti dal Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 4
- acque reflue assimilate alle domestiche: occorre l'attestazione di assimilazione rilasciata da ATO. La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito dell'ATO della Provincia
- acque reflue domestiche (servizi igienici): l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione. Per i gestori che la richiedono occorre anche la comunicazione di scarico domestico. La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito del gestore (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).

L'ente competente per lo scarico nei **corsi d'acqua superficiali** e negli **strati superficiali del suolo e sottosuolo** (pozzo perdente, subirrigazione) è la Provincia.

Per tutti questi tipi di scarico idrico occorre l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). La modulistica e le indicazioni di riferimento sono **sul sito della Provincia** (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).

• Emissioni in atmosfera

L'ente competente è la Provincia.

- per le attività ordinarie occorre presentare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- per le attività in deroga occorre presentare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Comunicazioni in materia ambientale (AUA) (articolo 272, comma 2 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)

La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito della Provincia.

- ✓ per le attività con emissioni scarsamente rilevanti la comunicazione (articolo 272, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) è da presentare al SUAP del Comune.

• Deposito e il trattamento di rifiuti

L'ente competente è la Provincia.

- ✓ Per le attività elencate negli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre presentare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Comunicazioni in materia ambientale. La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul **sito della Provincia**.

• Impatto acustico

L'ente competente è il Comune.

- ✓ Un tecnico competente deve redigere idonea documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge 26/10/1995, n. 447). Sono escluse da questa procedura le attività elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227.
- ✓ Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227 che producono emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della Legge 26/10/1995, n. 447 può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In questo atto si deve dichiarare che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione ed emissione del rumore.

- **Rischio incendio**

L'ente competente è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- ✓ Se l'attività è a rischio incendio si deve presentare o ottenere una delle seguenti istanze:
 - denuncia di inizio attività edilizia (DIA) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - certificato di prevenzione incendi (CPI).
- ✓ Se l'attività non è a rischio incendio si deve produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove si dichiara che l'attività non è a rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).

La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul **sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**.

- **Acquisto, l'utilizzo e lo stoccaggio di gas tossici**

L'ente competente è l'ASL.

Tutte le informazioni di carattere ambientale derivanti dalle autorizzazioni possedute dovranno essere comunicate con la compilazione di apposita Scheda 5 allegata alla SCIA.